

Decreto di non luogo a procedere

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

Il Procuratore Pubblico

Nicola Respini

Vista la querela sporta da Stojanovic Nenad, Gandria, in data 19 gennaio 2012 (INC.2012.632);

contro **BIGNASCA Giuliano**, fu Anselmo e fu Battistina nata Bernasconi, nato a Viganello il 10.04.1945, attinente di Sonvico, con domicilio a Lugano, Via Monte Boglia 3, impresario, celibe,

e ignoti

per titolo di **delitti contro l'onore** (art. 173 ss. CP) e **discriminazione razziale** (art. 173 CP, art. 261bis CP).

Considerato che: **1.** In data 19 gennaio 2012 Nenad STOJANOVIC ha querelato Giuliano BIGNASCA e ignoti, per i surriferiti titoli di reato, in relazione ad alcune sue dichiarazioni rilasciate nel corso delle trasmissioni televisive del 24 ottobre 2011 (RSI) e del 18 gennaio 2012 (Teleticino), come pure in relazione al contenuto di un articolo pubblicato il 23 novembre 2011 sul settimanale "Il Mattino della Domenica" da lui diretto, nonché di un articolo pubblicato in data 6 dicembre 2009 sul "Mattino Online", più volte ripreso e commentato dai lettori nel relativo blog.

A mente del querelante, le seguenti affermazioni sarebbero lesive del suo onore e s'inserirebbero in una campagna di discriminazione e di odio orchestrata dal querelato nei suoi confronti:

a. articolo non firmato pubblicato il 23 novembre 2011, intitolato:

"Il compagno Stojanovic predica 'bene' ma razzola malissimo"

seguito dal seguente commento:

"Il compagno Stojanovic dal passaporto rosso ancora fresco di stampa [...] non possiamo dire niente grazie al brillante articolo 261 bis del Codice penale che ci impegneremo per far ABOLIRE, il compagno Stojanovic [...] non solo è sicuramente coinvolto nel finto Mattino, ma lui stesso si è permesso di insultare una signora che raccoglieva le firme per l'iniziativa contro l'immigrazione di massa. [...] TORNA A CASA TUA, A SARAJEVO!!".

- b. intervento di Giuliano BIGNASCA nel dibattito politico del 24 ottobre 2011, durante la trasmissione della RSI Speciale elezioni "Il dibattito del giorno dopo":

"... dal Martinelli al Paolo Bernasconi a Dick Marty non lo so... Martinelli, Paolo Bernasconi... Stoja... Stojanovic che viene qui a farsi... ma cosa vuoi che... uno che si chiama Stojanovic cosa ci viene a far imparare a noi... non viene a far imparare nulla... Stojanovic a me non fa imparare nulla".

- c. ulteriore intervento di Giuliano BIGNASCA, del 18 gennaio 2012, durante la trasmissione Matrioska a Teleticino, nel corso della quale ha in particolare affermato:

"Lurati è una persona equilibrata... e non si chiama Stojanovic che è un grosso... che è un grosso problema in Ticino, chiamarsi Stojanovic..."

- d. contenuto dell'articolo pubblicato sul Mattino Online il 6 dicembre 2009 e tutt'oggi accessibile sul suo blog, al quale hanno fatto seguito vari commenti di diversi lettori, intitolato:

"Chi è quel bambela che lo ha naturalizzato? Kompagno Stojanovic, torna a casa tua: a Sarajevo!!", nel quale il querelato veniva più volte indicato come colui che aveva il "passaporto rosso ancora fresco di stampa", veniva definito un "neo-svizzero col passaporto ancora fresco di stampa", un "balcanico rigommato", un "patrizio di Gandria", ecc., ma soprattutto criticato per avere sostenuto, in Gran Consiglio, la domanda di naturalizzazione di un minorenne con precedenti penali per reati di aggressione e omissione di soccorso e pertanto definito dall'articolista, come un paladino delle naturalizzazioni facili.

Alla pubblicazione di questo articolo hanno fatto seguito vari commenti di lettori, sul blog del Mattino Online, i quali condividevano le idee espresse dal giornalista. Secondo il querelante, il tenore di quanto scritto nel blog, sarebbe il risultato di una campagna pubblica di discriminazione contro di lui e contro un'intera comunità.

2. Si rende colpevole di diffamazione ai sensi dell'art. 173 CP chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, come pure chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate le diffamazioni e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo (art. 176 CP).

L'art. 173 cpv. 1 CP tutela l'onore, uno dei diritti della personalità, da esternazione di terzi suscettibili di provocare disprezzo, ossia pregiudizio alla considerazione sociale, per comportamenti o per particolarità individuali moralmente riprovevoli (sentenza CCRP del 02.10.2009, consid. 3b; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 2 a 8, ad art. 173 CPS). Il giudice, per poter stabilire la rilevanza della lesione, non si deve fondare sul significato ad esso dato dalla persona direttamente toccata, bensì su di un'interpretazione obiettiva secondo il senso che il lettore medio ed imparziale gli deve dare considerate le circostanze (DTF 131 IV 160 consid. 3.3.3 con rinvii; RIKLIN, BSK- Strafrecht II, Basilea 2007, n. 23 ad art. 173).

Una lesione dell'onore in ambito politico è da ammettere solo con riserbo e, in caso di dubbio, deve essere negata. La libertà d'espressione è indispensabile per la democrazia, ciò implica che gli attori della scena politica accettano di esporsi ad una critica pubblica, la quale può essere, a volte, addirittura violenta (DTF 128 IV 53, consid. 1a). Questo riserbo si giustifica con il fatto che, in questi casi, il pubblico è consapevole dell'utilizzo di espressioni esagerate e formulazioni forti, perciò non deve soppesare ogni singola parola (RIKLIN, op. cit., n. 25 ad art. 173).

3. Va premesso che nel caso in specie e con particolare riferimento all'articolo pubblicato sul Mattino Online il 6 dicembre 2009, il diritto di querela è ampiamente perento. Ai sensi dell'art. 178 cpv. 2 CP, in connessione con l'art. 31 CP, il diritto di querela si estingue in tre mesi e il termine inizia a decorrere dal momento in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato.

Ora, anche se il testo è tuttora accessibile sul portale online, il querelante avrebbe dovuto agire non appena avuto conoscenza della pubblicazione come anche del suo redattore. Tale circostanza è verosimilmente avvenuta il giorno stesso o, in ogni caso, poco dopo, visto che lo stesso sostiene che sin dal 2004 sarebbe in corso una campagna di discriminazione nei suoi confronti e quindi, si può presumere che segua con una certa costanza quanto viene scritto sul suo conto.

Per quanto concerne le allegazioni scritte nell'articolo del 23 novembre 2011 va detto che, esse devono essere analizzate non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono quindi essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui si inseriscono (sentenza CCRP del 02.10.2009, consid. 3b con rif; CORBOZ, La diffamation, SJ 1992, p. 641).

Lo stesso ragionamento può essere fatto per analogia con riferimento alle dichiarazioni rilasciate da Giuliano BIGNASCA nel corso delle summenzionate trasmissioni televisive.

Al pubblico, rispettivamente ai lettori, è noto il modo forte impiegato dal querelato per esporre e sostenere le proprie idee, come anche l'uso di terminologie spesso esasperate nel suo settimanale.

L'affermazione che il querelante avrebbe *"insultato una signora che raccoglieva le firme per un'iniziativa contro l'immigrazione di massa"* non è certamente tale da disprezzarlo in quanto essere umano, ma piuttosto per biasimare un suo presunto comportamento nel contesto dell'attività politica (cfr. sentenza del TF 6S.664/2001 del 14 maggio 2002, consid. 1a). Va da sé che il destinatario medio, cioè non prevenuto e di cultura adeguata, poteva legittimamente trarre la conclusione che, le dichiarazioni proferite da Giuliano BIGNASCA e da ignoti non andavano recepite alla lettera e perciò, non erano suscettibili di ledere l'onore di Nenad STOJANOVIC.

4. Secondo l'art. 261 bis CP, è punito con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque incita pubblicamente all'odio alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione (cpv. 1); chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditarlo o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione (cpv. 2); chiunque nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa (cpv. 3); chiunque pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità (cpv. 4), nonché chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico (cpv. 5).

Questa norma è sistematicamente inserita nel Titolo dodicesimo del CP, ossia tra i crimini e i delitti contro la tranquillità pubblica. L'art. 261bis CP non mira tuttavia a garantire solo quest'ultima, bensì a tutelare anche la dignità umana e il principio dell'uguaglianza degli uomini indipendentemente dalla razza, etnia o religione (cfr. Hans VEST: *Delikte gegen den öffentlichen Frieden*, Berna 2007, n. 19 ad art. 261 bis, p. 134-135).

5. Con riferimento al caso in esame, entra in linea di ipotesi la versione del reato codificato al cpv. 4. È importante sottolineare che la lettera della versione in lingua tedesca e francese è assai più chiara, e pertanto difficilmente soggetta a forvianti interpretazioni, rispetto a quella del testo in italiano, segnatamente laddove è prescritto che il discredito e/o la discriminazione etnica, razziale o religiosa debbano avvenire *"in einer gegen die Menschenwürde verstossender Weise"*, cioè *"d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine"* indipendentemente dal tipo di comportamento (parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o altra condotta) dell'autore. Nel testo italiano, invece, d'acchito, ma a torto, potrebbe sembrare che la lesione della dignità umana non sia un requisito oggettivo (sempre) essenziale della norma.

Pertanto, secondo la surriferita interpretazione, piuttosto di sapere se un certo comportamento, affermazione o scritto a sfondo xenofobo metta in pericolo la pace pubblica, è importante determinare se il gesto o l'asserzione ledano la dignità umana, intesa come valore intero assoluto dell'essere umano. Non ogni critica o contestazione oggettiva va comunque qualificata penalmente; il messaggio deve in effetti far apparire persone, appartenenti ad una razza, ad un'etnia o a una religione, come esseri inferiori dal punto di vista della dignità umana (DTF 124 IV 124).

In altri termini, discredita o discrimina ai sensi dell'art. 261bis CP cpv. 4, chiunque mediante il proprio modo di comportarsi non riconosce o perlomeno mette in dubbio la parità di valore in quanto esseri umani o l'uguaglianza, in ambito dei diritti dell'uomo, degli appartenenti ad un gruppo di popolazione, per motivo della loro razza, etnia o religione.

Non si rende tuttavia colpevole di discriminazione razziale, colui che esprime qualcosa di negativo su di un gruppo di popolazione protetto da tale disposizione, nella misura in cui la critica resta complessivamente obiettiva e si basa su circostanze fattuali (DTF 131 IV 23; cfr. SCHLEMINGER METTLER, BSK-Strafrecht II, n. 52 ad art. 261bis).

6. Ebbene, gli articoli, le affermazioni, come pure il blog incriminati, devono essere, come detto in precedenza, analizzati nel loro insieme. Quello che traspare in senso lato è chiaramente il fatto che sia Giuliano BIGNASCA che il suo movimento, non accettano critiche e/o insegnamenti da persone, in particolare politici, che non siano autoctone.

Ciò non vuol però dire che le dichiarazioni fatte ledano la dignità umana delle persone della ex Jugoslavia, le quali non vengono considerate alla stregua di esseri inferiori a cagione della loro etnia. Piuttosto, nei vari interventi, emerge una critica di natura politica nei confronti del querelante, con riferimento a iniziative proposte dalla Lega dei Ticinesi, spesso osteggiate o in contrasto con il suo orientamento politico.

Certo, l'espressione "*Torna a casa tua, a Sarajevo*", può essere percepita come offensiva se detta in un contesto ben preciso, ma non è certamente tale da dipingere un gruppo di persone come inferiori e pertanto prive di dignità umana.

7. Di conseguenza, in virtù di quanto precede, viene decretato un non luogo a procedere nei confronti di Giuliano BIGNASCA per titolo di delitti contro l'onore (art. 173 ss CP) e discriminazione razziale (art. 261bis CP).

In applicazione dell'art. 310 CPP, richiamati gli art. 319 e segg. CPP,

- decreta:**
1. Alla luce di quanto sopra esposto **non si fa luogo a procedimento penale.**
 2. Le spese sono poste a carico dello Stato.

Mezzi di impugnazione:

Contro il presente decreto è data facoltà di presentare reclamo scritto e motivato alla Corte dei reclami penali, entro il termine di **10 giorni** dall'intimazione (art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP in combin. con gli art. 393 segg. CPP).

**Il Procuratore Pubblico
Nicola Respini**



Intimazione: Bignasca Giuliano, A. & G. Bignasca, Via Monte Boglia 3, 6900 Lugano;
Stojanovic Nenad, Via Cantonale 4, 6978 Gandria;

Copia per conoscenza: Comando della polizia cantonale, SC, Bellinzona.